

Assegno di invalidità anche con il permesso di soggiorno

TRIBUNALE DI BARI

- SEZIONE LAVORO -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Bari, dott. Pietro Mastrorilli, in funzione di Giudice del Lavoro, alla pubblica udienza del 18.5.09 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatoria tra

XXX XXX, assistita e difesa dall'Avv. D. Belluccio
E

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, contumace
nonché

INPS, con l'Avv. C. Punzi

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 27.6.07 ante indicato in epigrafe conveniva in giudizio, davanti a quest'Autorità Giudiziaria, il Ministero dell'Economia e l'INPS al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile già oggetto di richiesta in sede amministrativa, con i ratei arretrati, gli accessori di legge e con vittoria di spese e competenze di lite, da porsi in distrazione in favore del procuratore anticipatario.

Costitutosi il contraddittorio, l'INPS eccepiva invece il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda di accertamento delle condizioni di salute dell'istante, alla luce del disposto di cui all'art. 130 D.Lgs. n. 112 del 1998.

All'odierna udienza, dopo la rituale discussione, la causa é stata decisa come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In ordine alla questione dell'individuazione dei soggetti passivamente legittimati, é sufficiente

richiamare l'insegnamento di Cass. n. 12681/02 che, con riferimento ai processi iniziati dopo il 3.9.1998 (ossia nella vigenza del D.Lgs. 112/98), ha ritenuto la legittimazione passiva esclusiva dell'INPS, senza dover più distinguere tra azione di mero accertamento ed azione di condanna.

La S.C. ha inoltre motivatamente osservato che tale assetto normativo non risulta alterato dalla normativa sopravvenuta, e, segnatamente, dall'art. 37, 5° comma, L. 448/1998 che si riferisce solo ai provvedimenti di revoca delle prestazioni assistenziali), né tanto meno dall'art. 45 D. lgs. 30 3.1999 n. 96, il quale attribuisce alle regioni funzioni meramente amministrative in subjecta materia

E' stato altresì osservato che ininfluenti sono pure il D.P.C.M. 26.5.2000, il quale è privo di efficacia abrogativa e l'art. 80, commi 7 e 8, della L. 23.12.2000 n. 388 (finanziaria 2001) il quale dispone in tema di "potestà concessiva" dei benefici per cui è causa, ma sempre in ordine ad attività amministrative e non anche in materia di diritto processuale.

Da notare, infine, che il D.L. 30.9.2003 n. 269 (entrato in vigore il 2.10.2003) ha precisato che i ricorsi giudiziari vanno, in ogni caso, notificati anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze, quale litisconsorte necessario, ed alle competenti Direzioni Provinciali del predetto Ministero.

E' poi opportuno rammentare che, in virtù del combinato disposto degli artt. 10, comma 2, D.L. 2.9.2005 n. 203 (convertito nella L. 2.12.2005 n. 248) e 1, D.P.C.M. 30.3.2007 (pubblicato sulla G.U. n. 121 del 26.5.2007, per le sole controversie instaurate a far data dal 1.4.2007, l'INPS subentra al Ministero dell'Economia, per cui è sufficiente evocare in giudizio unicamente tale Istituto.

Quanto alle ulteriori eccezioni sollevate dalle parti convenute, va osservato che, dalla documentazione in atti, emerge che è stata completata la fase amministrativa e non risulta ancora spirato l'eccepito termine prescrizione.

La domanda, nel merito, è fondata.

In ordine alle prestazioni richieste, si osserva che la pensione di inabilità è disciplinata dall'art. 12 della L. n. 118/1971, che ne prevede la corresponsione in favore dei mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti sia accertata una totale inabilità lavorativa.

L'assegno mensile di invalidità, invece, è disciplinato dal successivo art. 13 che ne prevede la corresponsione in favore di mutilati ed invalidi di età compresa tra il 18° ed il 64° anno (incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale condizione sussiste) nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa in misura almeno del 74% (e ciò a partire dal 12.3.1992, data di entrata in vigore delle nuove tabelle di cui al D.M. del 5.2.1992, mentre per il periodo precedente la percentuale era di due terzi e cioè del 67%).

La concreta erogazione di entrambe le provvidenze è inoltre subordinata al possesso di determinate condizioni economiche (v. art. 12, secondo comma, cit. e l'ultima parte del primo comma dell'art. 13) ed è prevista soltanto per i cittadini italiani, che abbiano residenza in Italia.

L'assegno mensile di cui sopra richiede inoltre l'iscrizione nelle liste speciali di collocamento per

gli invalidi civili ex lege n. 482/1968 (v. sopra) che rappresenta un vero e proprio requisito costitutivo (v. al riguardo Cass. 28.8.2000 n. 11271; Cass. 13.6.2000 n. 8055) del diritto alla prestazione di che trattasi e che, solo per gli invalidi ultra cinquantacinquenni (v art. 1 e 19 L. n. 482/1968), può essere surrogato dal mero stato di disoccupazione, comprovabile con ogni mezzo (v., tra le altre Cass. 2.1.2001 n. 4).

La sussistenza di tali condizioni non è mai stata oggetto di specifiche contestazioni, e comunque risulta dalla documentazione versata da parte ricorrente (v. certificazione reddituale e d'iscrizione nelle liste dei disabili con decorrenza 6.6.2006).

Quanto al requisito sanitario, l'apposita Commissione Medica di prima istanza, in seguito ha domanda amministrativa del 29.6.2005, ha riconosciuto in data 11.11.2005, un'invalidità dell'80%, confermata nella visita di revisione dell'11.12.2007.

L'unico problema che dunque va risolto (sebbene la relativa questione, sintomaticamente, non è stata sollevata dall'INPS in sede di costituzione in giudizio) è rappresentato dal mancato possesso, da parte dell'istante, della carta e/o del c.d. permesso di soggiorno.

Sul punto la Corte Costituzionale, dopo essere intervenuta con la sentenza n. 306/2008 al fine di estendere la concessione dell'indennità di accompagnamento anche agli stranieri extracomunitari non in possesso dei requisiti di reddito stabiliti per la fruizione della carta di soggiorno (così dichiarando l'illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 80, comma 19, L. n. 388/2000 e dell'art. 9, comma 1, D. Lgs. n. 286/1988 e successive modificazioni), è nuovamente intervenuta in subiecta materia con la recente sentenza n. 11/2009 dichiarando l'illegittimità costituzionale delle medesime previsioni di cui sopra laddove precludono, sempre agli stranieri extracomunitari, non in possesso dei suddetti requisiti di reddito, l'accesso alla pensione d'inabilità (evidente essendo nella specie la disparità di trattamento tra cittadini e stranieri legalmente e non occasionalmente soggiornanti in Italia).

Per cui, in base ad una lettura costituzionalmente orientata delle suddette previsioni, non v'è dubbio che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi anche in relazione all'assegno d'invalidità civile per cui è giudizio, il quale, com'è noto, è caratterizzato da finalità e presupposti del tutto sovrapponibili alla pensione d'invalidità (fatta eccezione per l'entità della percentuale invalidante); tale conclusione peraltro è rafforzata dal rilievo che l'art. 80, comma 19, L. n. 388/2000 cit. (trattasi della finanziaria 2001), come visto dichiarato incostituzionale nella parte in cui subordina l'accesso alle prestazioni assistenziali sopra evidenziate alla titolarità della carta di soggiorno, a ben vedere si riferisce, cumulativamente, alle "provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali..." ed "all'assegno sociale" (per cui è giudizio), per cui non sembra sia necessaria la rimessione di una nuova questione alla Consulta anche in relazione all'assegno d'invalidità.

Il ricorrente va dunque considerato invalido e l'INPS va condannato alla corresponsione della prestazione suindicata, con decorrenza dal 6.6.2006 (epoca del conseguimento del requisito d'iscrizione nelle liste dei disabili), giusta le risultanze dell'espletata CTU, e, quindi, alla corresponsione dei ratei scaduti.

Il tutto, oltre al pagamento degli accessori secondo quanto indicato in dispositivo, a far data dalla maturazione di ciascun rateo (Cass. sez.un. 5.7.2004 n. 12270).

Le spese, in distrazione, seguono la soccombenza e vanno poste - in considerazione di quanto sopra argomentato in ordine alla questione dell'individuazione del soggetto passivamente legittimato ed alla luce del petitum dell'odierno giudizio - a carico dell'INPS, mentre appare opportuno compensarle tra il ricorrente ed il Ministero dell'Economia.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:

- dichiara il diritto dell'istante alla corresponsione dell'assegno d'invalidità civile;
- per l'effetto condanna l'INPS alla corresponsione della relativa prestazione ed al pagamento dei ratei maturati con decorrenza dal 6.6.06 oltre interessi e danno da svalutazione monetaria secondo indici ISTAT, nei limiti previsti dall'art. 16, 6° comma, L. 30.12.1991 n. 412, a far data dalla maturazione di ciascun rateo;
- condanna l'INPS al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi Euro 800 (di cui 5 Euro per esborsi) oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- compensa le spese tra il ricorrente e le altre parti in causa.

Bari, 18.5.09

Il Giudice del Lavoro

Dr. Pietro Mastroilli